



Sentenza n. 192/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo

Presidente

Carlo Picuno

Consigliere, relatore

Marcello Iacubino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.37545 promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti di

Giuseppe Antonio LANDELLA, nato il 14 giugno 1971 a Torremaggiore (FG) e residente a Campomarino (CB), Via Vanoni n.276, Codice fiscale LNDGPP71H14L273T, indirizzo p.e.c. giuseppelandella@pec.it, non costituito;

Visto l'atto di citazione depositato in data 13 marzo 2024 presso la Segreteria
di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi,nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 - relatore il consigliere Carlo
Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero
nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Cosmo Sciancalepore, non
costituito il convenuto.

FATTO

1.	Con atto di citazione depositato in data 13 marzo 2024, la Procura regionale	
	ha agito in giudizio nei confronti del convenuto Giuseppe Antonio	
	LANDELLA chiedendo che sia condannato per il danno causato al Comune di	
	Torremaggiore (FG) poiché questi, in qualità di addetto all'Ufficio Tecnico del	
	predetto Comune , attraverso artifici e raggiri, aveva indotto in errore il sig. G.	
	A. appropriandosi illecitamente della somma di € 7.203,71 da questi versata a	
	titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per il rilascio del	
	permesso di costruire n.45 del 28 febbraio 2019, e causando il tal modo una	
	minor entrata a favore dell'Ente locale.	
	Espone l'attore pubblico che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Foggia aveva comunicato, ai sensi dell'art.129 disp. att. c.p.p., di aver esercitato	
	l'azione penale nei confronti di Giuseppe Antonio LANDELLA, per fatti	
	commessi mentre era in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di	
	Torremaggiore (FG), per i reati di falso e truffa aggravata nell'ambito del	
	procedimento penale n.9118/2019/21 r.g.n.r. il Landella risultava imputato	
	perché, in qualità di addetto all'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore,	
	con artifici e raggiri, aveva indotto in errore vari soggetti interessati al rilascio	
	di titoli edilizi, ottenendo da costoro il pagamento di somme di denaro, da	
	versare al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, di	
	cui si appropriava illecitamente. In particolare, abusando della propria qualità	
	di pubblico ufficiale, il convenuto chiedeva di corrispondere la somma dovuta	
	per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione non al Comune ma alla	
	società Gamma Multiservices s.r.l.s., a lui riconducibile. Nel richiedere il	
	pagamento, il Landella rappresentava falsamente di aver provveduto ad	
	anticipare il pagamento della somma dovuta al Comune di Torremaggiore.	

	All'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Procura erariale, è emerso che	
	l'illecito comportamento del Landella ha riguardato il pagamento dei costi di	
	costruzione relativi a n.6 titoli edilizi: il Comune ha recuperato nel tempo gli	
	importi dovuti e riferiti ai suddetti permessi, eccezion fatta per la somma di euro	
	7.203,71 corrispondente alla somma dovuta al Comune di Torremaggiore dal	
	sig. G. A. a seguito del rilascio del permesso di costruire n.45 del 28 febbraio	
	2019 non recuperata dall'Ente e che, ad avviso della Procura, costituisce danno	
	erariale.	
	Riferisce la Procura che, come risulta dettagliatamente descritto nella richiesta	
	di rinvio a giudizio del 26 marzo 2021 riferita al procedimento penale	
	n.250/2021 r.g.n.r., il Landella ha distratto a proprio favore la somma di euro	
	7.203,71 a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione versata dal	
	sig.G.A. e conseguente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la	
	costruzione di un fabbricato rurale sito in Contrada "Simeone-Farallo". Il	
	pagamento risulta avvenuto attraverso l'emissione dell'assegno bancario	
	n.0076351245-09 Bancapulia che, su specifica indicazione del Landella, il sig.	
	G.A. emetteva privo di indicazione del beneficiario. Successivamente,	
	l'assegno è stato compilato con l'indicazione "Gamma Multiservice srls"	
	(riconducibile al Landella di cui era Amministratore unico il padre Vincenzo)	
	quale soggetto beneficiario e sul cui conto l'assegno è stato posto all'incasso.	
	Nel richiedere il pagamento, il Landella ha rappresentato falsamente al sig.G.A.	
	che avrebbe provveduto a intestare l'assegno al Comune di Torremaggiore,	
	rilasciandogli, successivamente, la ricevuta di pagamento n.1251/2019 del 5	
	marzo 2019 dell'importo di euro 7.203,71, apparentemente emessa dal Servizio	
	di Tesoreria del Comune di Torremaggiore e risultata falsa.	

Infine, al sig.G.A. è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n.45 del 28 febbraio 2019 materialmente ed ideologicamente falso nella parte in cui figurava il numero di protocollo "479", risultato associato, in realtà, ad altra pratica pendente presso il medesimo Comune e nella parte in cui si attestava l'avvenuto pagamento (“assolti tramite servizio economato”), al momento del rilascio dell'atto, della somma dovuta per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Detta circostanza è risultata falsa, atteso che, al momento dell'emissione del permesso di costruire in sanatoria, la predetta somma di danaro non era stata acquisita alle casse del Comune. Il permesso, inoltre, recava la firma falsa del Dirigente del Settore Tecnico che è risultato del tutto estraneo ai fatti. La vicenda penale formante oggetto del presente giudizio è stata definita con la sentenza di patteggiamento n.695/2021 del 13 dicembre 2021 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile l'8 gennaio 2022, con la quale è stata applicata all'imputato Landella la pena di anni due di reclusione, con pena sospesa e non menzione.

Ritenendo che i descritti fatti configurassero un'ipotesi di danno erariale relativa al mancato versamento al Comune di Torremaggiore delle somme connesse al rilascio del menzionato permesso di costruire, la Procura notificava al Landella rituale invito a dedurre cui non conseguiva il deposito di deduzioni né richiesta di audizione.

Successivamente il Comune di Torremaggiore ha inviato alla Procura la deliberazione della Giunta comunale n.258 del 23 novembre 2023 con la quale è stata avviata la procedura di recupero coattivo anche per la somma contestata e la successiva determinazione n.538 del 30 novembre 2023 avente per oggetto il conferimento dell'incarico legale per la suddetta procedura.

	Con l’ulteriore lettera n.3864 del 19 febbraio 2024, il Comune ha riferito che le	
	procedure di recupero avviate sono ancora in corso.	
	Dai fatti sopra descritti è, dunque, conseguito, a parere della Procura, un danno	
	patrimoniale a carico delle finanze del Comune di Torremaggiore costituito dal	
	mancato introito delle somme dovute in conseguenza del rilascio del titolo	
	edilizio, di cui deve ritenersi responsabile a titolo di dolo Giuseppe Antonio	
	Landella per avere posto in essere un comportamento ingannevole, diretto ad	
	indurre in errore il richiedente il permesso in sanatoria al fine di acquisire, ai	
	danni dell’Amministrazione comunale, un indebito profitto.	
	All’udienza pubblica del 3 luglio 2024, la Procura regionale ha insistito per	
	l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione.	
	La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.	
	DIRITTO	
	1.Viene in decisione avanti a questo Collegio la domanda proposta dalla	
	Procura regionale, volta all’accertamento della sussistenza di una fattispecie di	
	responsabilità amministrativo-contabile ascrivibile in capo al convenuto	
	Giuseppe Antonio Landella a titolo di dolo e conseguente all’illecita percezione	
	della somma di euro 7.203,71 dovuto dal sig.G.A. a favore del Comune di	
	Torremaggiore a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per il	
	rilascio del permesso di costruire in sanatoria n.45 del 28 febbraio 2019 .	
	2. Il collegio osserva che, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno	
	2001, recante “ <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in</i>	
	<i>materia edilizia</i> ”, il rilascio del permesso di costruire comporta la	
	corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di	
	urbanizzazione nonché al costo di costruzione: risulta agli atti che, a fronte del	
	5	

rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 45 da parte del Comune di Torremaggiore in data 28.02.2019 per la costruzione di un fabbricato rurale sito in Contrada "Simeone-Farallo", il sig. G.A. ha corrisposto l'importo di € 7.203,71 dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e diritti non direttamente al servizio di tesoreria del Comune di Torremaggiore bensì attraverso l'emissione dell'assegno bancario n.0076351245-09 Bancapulia, privo di indicazione del beneficiario e consegnato al convenuto Landella. Le risultanze dell'istruttoria posta in essere dalla Procura attrice consentono di ritenere provato che il convenuto Landella – nella sua qualità di addetto all'Ufficio tecnico del Comune di Torremaggiore - ha posto in essere artifici tali da impedire che l'incasso avvenisse a favore del creditore di diritto delle somme suddette – segnatamente il Comune di Torremaggiore – per distrarre le stesse a proprio favore.

Questa essendo la cornice normativa e fattuale di riferimento, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'odierno convenuto conseguente al mancato introito da parte dell'Ente locale delle somme dovute in conseguenza del rilascio del titolo edilizio, il collegio evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, elemento costitutivo dell'illecito erariale è rappresentato dalla certezza ed attualità del danno, con ciò dovendosi escludere la risarcibilità di danni "astratti" e/o "futuri" e, dunque, "ipotetici".

Con riferimento alle ipotesi, quale quella in esame, di "danno da mancata entrata", è stato chiarito che tale lesione patrimoniale si concretizza soltanto quando l'entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro, essendosi estinto il relativo diritto di credito, per l'inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza (cfr. Corte conti Sez.

I[^] Centr. App., sent. n°796/2013, con richiami anche a Sezione III[^] Centr. App. n°369/2012 – Sez. Giuridiz. Puglia n. 436/2020).

Passando ad esaminare la natura del credito sotteso al rilascio dei permessi di costruire si osserva che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'arresto n. 12/2018, in forza del quale *“Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art.21-nonies, l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimenti manifestazioni di imperio”*, ha evidenziato la natura ordinaria del termine prescrizione decennale connesso all'esercizio del diritto di riscossione delle predette somme.

Sul punto risulta rilevante l'intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che – pronunciandosi sulla *vexata quaestio* relativa al *dies a quo* per l'esercizio dell'azione di danno erariale in caso di omesso aggiornamento delle somme dovute a titolo di costo di costruzione connesse al rilascio di permessi di costruire – certamente applicabile al caso in esame in quanto avente ad oggetto la nascita di un credito connesso al rilascio di permesso di costruire ex art. 16 DPR n. 380/2001 – hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“..in caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all'art. 16, co. 9,*

	<i>del d.P.R. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui</i>	
	<i>in motivazione, si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine</i>	
	<i>decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale</i>	
	<i>ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o</i>	
	<i>l'impossibilità di riscossione”(SSRR 27/2021/QM del 29 dicembre 2021).</i>	
	3. Alla luce di quanto sin qui osservato, si deve concludere che l'azione erariale	
	difetti del requisito dell'attualità poiché non solo l'Amministrazione comunale	
	fruisce di un termine decennale per l'esercizio di tutte le possibili iniziative	
	recuperatorie nei confronti del beneficiario del titolo edilizio ma, come	
	evidenziato dall'attore erariale e risultante nella documentazione agli atti, con	
	nota 10055 datata 11 maggio 2023 a firma del Dirigente del I settore – Ufficio	
	legale - il Comune di Torremaggiore ha provveduto alla formale costituzione in	
	mora del sig. G.A. per il pagamento del credito oggetto del presente giudizio.	
	4. Consegue alle osservazioni sin qui esposte la declaratoria di improcedibilità	
	del giudizio per assenza di attualità del danno. Stante la mancata costituzione	
	del convenuto non v'è luogo a pronuncia sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37545,	
	dichiara il giudizio improcedibile. Nulla per le spese	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.	
	Il relatore-estensore	Il Presidente
	Carlo Picuno	Pasquale Daddabbo
	Depositata il 4/10/2024	
	8	

[illegible]